

**Ordinanza  
sul contributo per la formazione per i quadri di milizia  
dell'esercito  
(OCFQE)**

del 22 novembre 2017 (Stato 1° gennaio 2018)

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 29a capoverso 2 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup> (LM),  
*ordina:*

**Sezione 1: Contributo per la formazione**

**Art. 1**            Condizioni

<sup>1</sup> Hanno diritto alla concessione di un contributo per la formazione i quadri di milizia dell'esercito che abbiano assolto con successo la scuola per i quadri e il servizio pratico nell'ambito di una formazione di sottufficiale superiore o di ufficiale fino al livello di stato maggiore del corpo di truppa.

<sup>2</sup> Non ne hanno diritto i quadri di milizia che non hanno prestato servizio pratico prima dell'ottenimento del grado secondo l'articolo 2.

**Art. 2**            Importo del contributo per la formazione

<sup>1</sup> Il contributo per la formazione per un avanzamento militare ammonta al massimo agli importi seguenti a seconda del grado e della funzione:

	franchi
a. per i sottufficiali superiori:	
1. sottufficiale superiore in generale (furriere e sergente maggiore d'unità):	10 100
2. sottufficiale superiore in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 400
3. sottufficiale del posto di direzione del fuoco (sergente maggiore):	4 300
4. sottufficiale del posto di direzione del fuoco (sergente maggiore) in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	4 000
5. sottufficiale superiore incorporato in uno stato maggiore:	3 300
b. per gli ufficiali subalterni:	
1. ufficiale subalterno in generale:	10 600

RU 2017 7495

<sup>1</sup> RS 510.10

	franchi
2. ufficiale subalterno in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	9 900
c. per i capitani:	
1. capitano nella funzione di comandante d'unità:	11 300
2. capitano nella funzione di comandante d'unità in servizio pratico abbreviato dovuto all'inizio degli studi:	10 600
d. per gli ufficiali superiori e i capitani incorporati in uno stato maggiore:	3 300

<sup>2</sup> Per i medici militari, i dentisti militari, i farmacisti militari e i medici del Servizio della Croce Rossa il contributo per la formazione si fonda sulla categoria di grado degli ufficiali subalterni.

<sup>3</sup> All'interno della stessa categoria di grado di cui al capoverso 1 il contributo è concesso una sola volta.

<sup>4</sup> Nel caso di avanzamenti militari attraverso varie categorie di grado di cui al capoverso 1, i contributi per la formazione sono addizionati, eccezion fatta nel caso di avanzamenti militari:

- a sottufficiale superiore incorporato in uno stato maggiore e a ufficiale superiore o a capitani incorporati in uno stato maggiore; oppure
- a sottufficiale superiore e a ufficiale subalterno.

### Art. 3 Durata ed eccezioni

<sup>1</sup> Il diritto alla riscossione di un contributo per la formazione sussiste di principio fino al termine dell'obbligo di prestare servizio militare secondo l'articolo 13 LM.

<sup>2</sup> Si deroga a tale principio nel caso di:

- militari in ferma continuata*: il diritto cessa al raggiungimento del limite d'età del grado corrispondente conformemente all'articolo 13 capoverso 1 LM;
- proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio militare per inidoneità al servizio*: il diritto cessa con l'accertamento, da parte della Commissione per la visita sanitaria, dell'inidoneità al servizio, eccetto in caso di infortuni causati dal servizio militare;
- militari che presentano una domanda di ammissione al servizio civile*: il diritto cessa con la presentazione della domanda di ammissione al servizio civile;
- esenzione dal servizio secondo l'articolo 18 LM*: durante il periodo di esenzione dal servizio non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;
- esclusione dall'esercito secondo l'articolo 22 LM*: durante il periodo di esclusione non sussiste alcun diritto alla riscossione del contributo per la formazione;

- f. *degradazione secondo l'articolo 22a LM*: il diritto decade con la degradazione.

<sup>3</sup> Il diritto al contributo per la formazione è personale e non può essere trasferito a terzi.

<sup>4</sup> I contributi per la formazione non riscossi entro il termine del periodo di validità del diritto decadono.

#### **Art. 4** Formazioni e formazioni continue

<sup>1</sup> È possibile ricevere il contributo per la formazione per le seguenti formazioni e formazioni continue in ambito civile:

- a. formazioni e formazioni continue che si svolgono presso istituti di formazione riconosciuti a livello federale o cantonale e che portano al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale;
- b. formazioni linguistiche che portano al conseguimento di un diploma riconosciuto a livello federale o cantonale;
- c. formazioni e formazioni continue per il conseguimento di un certificato o di un diploma dell'Associazione Svizzera che portano al conseguimento di un certificato o di un diploma dell'Associazione Svizzera per la Formazione nella Conduzione (ASFC).

<sup>2</sup> Il contributo per la formazione serve esclusivamente a finanziare le tasse universitarie, scolastiche, di corsi ed esami.

## **Sezione 2: Competenza e procedura**

#### **Art. 5** Competenza

Il Comando Istruzione decide in merito alle domande di riscossione di contributi per la formazione.

#### **Art. 6** Domanda di pagamento

<sup>1</sup> Una domanda può essere inoltrata al Comando Istruzione:

- a. al più tardi 12 mesi dopo che il militare ha frequentato in modo completo o parziale una formazione o una formazione continua in ambito civile di cui all'articolo 4; e
- b. dopo che è stata prodotta la prova che la fattura è pagata.

<sup>2</sup> Occorre inoltrare la seguente documentazione:

- a. il diploma conseguito o la conferma di partecipazione al corso con indicazione della durata del corso frequentato espressa in numero di giorni;
- b. la fattura o il relativo giustificativo del pagamento;
- c. l'apposito modulo debitamente compilato e firmato.

<sup>3</sup> Le domande che non vengono corredate di sufficiente documentazione entro il termine di cui al capoverso 2 possono essere respinte.

**Art. 7** Particolarità per il calcolo del diritto

<sup>1</sup> L'importo approvato del contributo per la formazione viene versato all'avente diritto su un conto a suo nome ed esclusivamente in franchi svizzeri entro 45 giorni dalla data in cui la decisione sulla domanda di contributo per la formazione è passata in giudicato.

<sup>2</sup> Il contributo per la formazione è versato al massimo fino all'ammontare dell'importo della fattura già pagata dalla persona richiedente e nei limiti del saldo disponibile.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la formazione o formazione continua in ambito civile sia stata frequentata ma non portata a termine, il contributo per la formazione verrà versato proporzionalmente ai giorni completi di frequenza.

### **Sezione 3: Disposizioni finali**

**Art. 8** Disposizione transitoria

Sussiste un diritto alla concessione di contributi per la formazione per gli avanzamenti militari iniziati non prima del 1° luglio 2017 e non ancora conclusi al 31 dicembre 2017.

**Art. 9** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.